

MONOGRAFIA

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE
E
MEDICINA LEGALE VETERINARIA

ANNO XVIII

Reg. Trib. Di Milano N. 174/67 del 29 maggio 1967-ISSN 0300-3485

Redazione

Direttore editoriale

Prof. Giancarlo Ruffo

Direttore scientifico

Prof.ssa Paola Fossati

Progetto grafico di copertina ed impaginazione

Luca Modolo

Hanno collaborato a questo numero

Dott. Vittorio Milini

Dott. Francesco Maraschi

OBBLIGHI PER I DETENTORI DI EQUINI

OBLIGATIONS FOR EQUINE OWNERS AND KEEPERS

VITTORIO MILINI (1), FRANCESCO MARASCHI (2)

(1) DVM, Dirigente Veterinario, ATS Città Metropolitana di Milano

(2) DVM, Dirigente Veterinario, ATS Città Metropolitana di Milano

Riassunto

Gli Autori descrivono gli obblighi e le responsabilità degli operatori che detengono equini, ai sensi del Regolamento UE di Sanità Animale.

Abstract

The Authors describe the obligations and responsibilities of operators who keep equines, pursuant to the EU Animal Health Regulation.

3

Parole chiavi: Sanità Animale, equini, operatori, responsabilità

Key words: Animal Health Law, equines, operators, responsibility

INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore del *Reg UE n. 429/2016* in materia di Sanità Animale, integrato successivamente con Regolamenti di esecuzione e delegati della Commissione, sono state introdotte norme specifiche anche per la disciplina degli equini lungo tutto l'iter della loro vita; a partire dall'atto fecondativo che determina la nascita dell'equino e dagli adempimenti relativi alla sua identificazione.

DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

I soggetti maschi delle specie equina ed asinina per la riproduzione in monta naturale e per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico o in un registro anagrafico.

Questi ultimi sono dei libri genealogici semplificati per le razze autoctone, a limitata diffusione o in via di estinzione,

V. MILINI, F. MARASCHI

per le quali non sono istituiti libri genealogici.

I registri anagrafici vengono tenuti da un'associazione di allevatori o da un ente di diritto pubblico ed anch'essi devono essere sottoposti ad approvazione da parte del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste –MASAF- ex MIPAAF.

In deroga a quanto stabilito sopra, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono essere autorizzati all'impiego per la riproduzione in monta naturale cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine.

È ammesso il trapianto embrionale nonché l'utilizzo di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.

È vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per la specie equina, intendendosi sia cavalli (*Equus caballus*) che asini (*Equus asinus*).

Ne consegue che chiunque adibisce animali alla riproduzione o utilizza embrioni o altro materiale riproduttivo, in modo difforme da quanto riportato nel precedente paragrafo, è soggetto a

specifiche sanzioni amministrative; a titolo di esempio: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito alla monta, oltre al sequestro cautelare del capo o dei capi utilizzati, con un aumento della sanzione di un terzo per ciascun capo, in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga. E' altresì prevista una sanzione di 103,29 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata ed il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore.

Pratica della inseminazione artificiale

Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti da veterinari iscritti all'albo professionale oppure da operatori pratici di inseminazione artificiale animale che abbiano ottenuto l'idoneità in seguito alla frequentazione di apposito corso con superamento della prova teorico-pratica ed iscritti in apposito elenco.

Il trapianto embrionale può essere eseguito esclusivamente da veterinari.

Certificazione degli interventi fecondativi

Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal MASAF, uniformi per tutto il territorio nazionale e **contenenti i seguenti dati:**

- a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore

V. MILINI, F. MARASCHI

maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale;

- b) identificazione della fattrice, sulla base delle modalità previste dalle norme del competente libro genealogico;
- c) data dell'intervento fecondativo;
- d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione.

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:

- a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;
- b) il veterinario, nel caso di impianto embrionale;
- c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;
- d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore-fecondatore.

Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi anche per la monta naturale privata.

Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, in sostituzione della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni, deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori (APA) competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione, conservandone copia per due anni successivi alla data di compilazione.

Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione ed alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati alle regioni competenti per territorio, all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) o ad altro ente che tiene il libro genealogico.

I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni anno al Ministero dell'Agricoltura, che provvederà alle successive elaborazioni e divulgazioni.

I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di embrioni, devono trasmettere semestralmente alle regioni competenti per territorio, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico, per la successiva elaborazione tramite l'associazione Allevatori e quindi l'invio al MASAF.

Gestione del libro genealogico

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto.

Si definisce “ente selezionatore”, qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società.

Qualora in uno Stato membro o in un territorio in cui opera un'autorità competente non vi sia un'organizzazione di allevamento, un'associazione di allevatori o un ente pubblico che attui un programma genetico su animali riproduttori di razza pura, detta autorità competente può decidere di attuare un programma genetico per quella razza.

L'autorità competente valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che perseguano uno o più dei seguenti scopi: **nel caso di animali riproduttori di razza pura il miglioramento della razza, la conservazione della razza, la creazione di una nuova razza, la ricostituzione di una razza.**

Gli enti selezionatori possono affidare a terzi le attività tecniche specifiche legate alla gestione dei loro programmi genetici, comprese la prova di performance e la valutazione genetica. Ad esempio, per il cavallo da sella italiano il performance test è effettuato a Grosseto presso le strutture del Centro Militare Veterinario.

Un ente selezionatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all'autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore, in Italia al Ministero dell'Agricoltura.

Viene definito “organismo di allevamento” qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un Paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura, sia stato riconosciuto da tale Paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione.

Diritti degli allevatori e degli enti selezionatori

Gli allevatori hanno il diritto di partecipare ad un programma genetico approvato, all'iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nel libro genealogico istituito per tale razza dall'ente selezionatore, ad avere accesso a tutti gli altri servizi forniti in relazione a detto programma genetico dall'ente selezionatore che realizza detto programma genetico.

Gli enti selezionatori hanno il diritto di escludere dalla partecipazione ad un programma genetico gli allevatori che non rispettano le regole del programma genetico o gli obblighi stabiliti nel regolamento interno.

V. MILINI, F. MARASCHI

Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione

Oltre agli obblighi di identificazione e registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN), gli animali riproduttori di razza pura della specie equina sono iscritti in un libro genealogico qualora siano in possesso di un certificato di copertura.

Inoltre, ove richiesto dal programma genetico, l'animale da iscrivere deve discendere da genitori che sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza.

In deroga, l'autorità competente può autorizzare un ente selezionatore ad iscrivere gli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore, qualora tali animali siano identificati con qualsiasi altro metodo opportuno che fornisca quantomeno un grado di certezza equivalente a un certificato di copertura, come un controllo di parentela basato sull'analisi del DNA o un'analisi del loro gruppo sanguigno, a condizione che tale autorizzazione sia conforme ai principi stabiliti dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico della stessa razza.

Ovviamente gli animali che si intendono iscrivere devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Salute.

Qualora gli animali riproduttori di razza pura siano utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, oppure degli ovociti o degli embrioni, gli enti selezionatori prescrivono che tali animali riproduttori siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano

quantomeno lo stesso grado di certezza, come l'analisi del DNA.

I programmi genetici approvati devono contenere:

- a) se del caso, le condizioni per l'iscrizione nella sezione principale del libro genealogico degli animali riproduttori di razza pura appartenenti ad un'altra razza o alla linea specifica di uno stallone o alla famiglia di una giumenta da riproduzione all'interno di quest'altra razza;
- b) qualora detto programma genetico vieti o limiti l'utilizzo di una o più tecniche di riproduzione o l'utilizzo di animali riproduttori di razza pura per una o più tecniche di riproduzione compreso l'uso del loro materiale germinale, le informazioni specifiche relative a tale divieto o limitazione;
- c) le regole relative al rilascio dei certificati di copertura, all'utilizzo di altri opportuni metodi (analisi DNA o gruppo sanguigno) e, ove richiesto dal programma genetico, all'identificazione in quanto discendente diretto di genitori iscritti nella sezione principale del libro genealogico.

Un ente selezionatore che realizza un programma genetico approvato per una razza ammette:

- a) ai fini di monta naturale, ogni animale riproduttore di razza pura di detta razza;

- b) *ai fini di inseminazione artificiale*, lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, se richiesto dal programma genetico approvato;
- c) *ai fini di trasferimento di embrioni*, gli ovociti raccolti e utilizzati per la produzione in vitro di embrioni e di embrioni ottenuti in vivo, concepiti utilizzando lo sperma raccolto da animali riproduttori di razza pura della specie equina, sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, se richiesto dal programma genetico approvato, a condizione che tali ovociti ed embrioni provengano da animali riproduttori di razza pura della specie equina, sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, se richiesto dal programma genetico approvato.

Il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, o da parte di personale con qualifiche specifiche, autorizzato in conformità della legislazione dello Stato membro in cui ha sede, riconosciuto quindi per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.

Quando i principi del programma genetico siano stabiliti esclusivamente da un'organizzazione internazionale che opera a livello mondiale e quando il libro genealogico d'origine di tale razza non è tenuto né da un ente selezionatore di uno Stato membro né da un organismo di allevamento di un Paese terzo, l'autorità competente di uno Stato membro può riconoscere gli enti selezionatori che tengono un libro genealogico di origine di tale razza, a condizione che stabiliscano gli obiettivi e i criteri conformemente ai principi stabiliti da tale organizzazione internazionale.

Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici

Qualora gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato, richiedano certificati zootecnici per i loro animali riproduttori o per il relativo materiale germinale, l'ente selezionatore che attua tale programma genetico rilascia detti certificati.

Gli enti selezionatori garantiscono la trasmissione tempestiva dei certificati zootecnici.

Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni riportate nei certificati zootecnici figurano nel documento unico di identificazione a vita.

In deroga a quanto stabilito, quando i risultati aggiornati delle prove di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, le autorità competenti possono consentire che tali informazioni non siano menzionate nel documento unico di identificazione a vita, a condizione che l'ente selezionatore faccia riferimento a detto sito web nei certificati zootecnici.

I certificati zootecnici per i riproduttori di razza pura devono contenere le seguenti informazioni:

- a) *nome dell'ente selezionatore o, nel caso di ingresso nell'Unione, dell'animale riproduttore di razza pura, nome dell'organismo di allevamento che ha rilasciato il certificato e, ove disponibile, riferimento al sito web di detta società o organismo di allevamento;*
- b) *nome del libro genealogico;*
- c) *se del caso, classe della sezione principale in cui il riproduttore di razza pura è iscritto;*
- d) *nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura;*
- e) *sexo dell'animale riproduttore di razza pura;*
- f) *numero di iscrizione nel libro genealogico («Libro genealogico n.») dell'animale riproduttore di razza pura;*
- g) *sistema di identificazione e numero di identificazione individuale attribuito all'animale riproduttore di razza pura ai sensi della normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali delle specie interessate;*
- h) *le norme stabilite nel programma genetico approvato, qualora la normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali non richieda un numero di identificazione individuale, o*
- i) *la legislazione del paese terzo in caso di ingresso nell'Unione dell'animale riproduttore di razza pura;*
- j) *ove previsto, il metodo utilizzato per la verifica dell'identità degli animali riproduttori di razza pura utilizzati per la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni e i risultati di tale verifica di identità;*
- k) *data e paese di nascita dell'animale riproduttore di razza pura;*
- l) *nome, recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica dell'allevatore (luogo di nascita dell'animale riproduttore di razza pura);*
- m) *nome e recapito e, ove disponibile, indirizzo di posta elettronica del proprietario;*
- n) *genealogia: se del caso, i risultati disponibili delle prove della performance e i risultati aggiornati della valutazione genetica, compresa la data di tale valutazione e difetti genetici e peculiarità genetiche in relazione al programma genetico riguardanti l'animale*

riproduttore di razza pura;

- o) nel caso di femmine gravide, data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore, che può essere indicato in un documento separato;*
- p) data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata dall'ente selezionatore che rilascia tale certificato o, nel caso di ingresso nell'Unione di un animale riproduttore di razza pura, dell'organismo di allevamento di emissione, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un'autorità competente.*

Certificati zootecnici per lo sperma, per gli ovociti e per gli embrioni degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici devono contenere i seguenti dati:

- a)** tutte le informazioni relative all'animale riproduttore di razza pura donatore dello sperma;
- b)** le informazioni che consentano di identificare lo sperma, numero di dosi da spedire, luogo e data della raccolta, nome, recapito e numero di

approvazione del centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma e nome e recapito del destinatario; informazioni che consentano di identificare gli embrioni o gli ovociti, numero di paillettes, luogo e data della raccolta o produzione, nome, recapito e numero di approvazione del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione o degli ovociti e nome e recapito del destinatario;

- c)** se ogni paillette contiene più di un embrione/ovocita, una chiara indicazione del numero degli embrioni/ovociti che provengono dalla stessa filiazione;
- d)** data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché nome, qualifica e firma della persona autorizzata a firmare tale certificato dall'ente selezionatore che lo rilascia o, nel caso di ingresso nell'Unione degli embrioni, dall'organismo di allevamento, che in tal caso deve essere un rappresentante di tale ente selezionatore o organismo di allevamento o di un operatore o di un'autorità competente.

Ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

I soggetti maschi delle specie equina originari dei Paesi membri della Unione europea sono ammessi alla riproduzione

V. MILINI, F. MARASCHI

sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, così come è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea.

I soggetti maschi originari da Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea.

L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi è ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocità.

Non è ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.

La Commissione tiene, aggiorna e pubblica un elenco degli organismi di allevamento.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che riconoscano che le misure applicate nel Paese terzo sono equivalenti a quelle imposte dal presente regolamento.

Quanto sopra prevede:

- il riconoscimento degli enti selezionatori previsti,
- l'approvazione dei programmi genetici degli enti selezionatori,
- l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici,
- l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione,

- l'utilizzo del materiale germinale di animali riproduttori a fini di prova e riproduzione.

Sono concesse deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del relativo materiale germinale, qualora le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dei certificati zootecnici figurano in altri documenti che accompagnano l'animale riproduttore o il relativo materiale germinale.

L'organismo di allevamento che attua il programma genetico fornisce un elenco esauriente di tali documenti, dichiara che le informazioni di cui nelle parti e nei capi pertinenti dei certificati zootecnici figurano in quei documenti e certifica il contenuto degli stessi.

11

Quando e come deve essere identificato un equino

Il sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli equidi, intendendosi come tali i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere *Equus* della famiglia *Equidae* e i loro ibridi, ha lo scopo di assicurare l'identificazione e la registrazione degli equidi, garantire la tracciabilità, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale, garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie. Il presente lavoro non prende in considerazione gli equidi allevati per la produzione di carne, per collezioni faunistiche (es. zebre) o selvatici, per i quali sono previste modalità di

V. MILINI, F. MARASCHI

identificazione e di registrazione particolari.

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle autorità competenti e, ove applicabile, degli organismi delegati responsabili del rilascio dei documenti unici di identificazione a vita degli equidi, mettendo tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico su un sito web istituito dall'autorità competente.

Gli equidi che vivono all'interno del territorio dell'Unione Europea devono essere identificati conformemente al *Regolamento UE n. 2021/963*.

L'operatore di un equide, generalmente indicato quale detentore, può non corrispondere al proprietario o ad uno dei proprietari dell'animale: egli agisce conformemente alle norme stabilite nel vigente regolamento per conto e con l'accordo del proprietario o di un rappresentante del proprietario dell'equide. L'accordo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e mantenuto agli atti per eventuali controlli.

Il detentore è identificato in anagrafe attraverso il codice aziendale. (vedasi registrazione in banca dati)

Autorità competenti

Come accennato nel precedente paragrafo, gli Stati membri designano le autorità competenti, cui conferiscono la responsabilità di effettuare controlli ufficiali, atti a verificare la conformità degli operatori alle disposizioni normative e di svolgere altre attività ufficiali, atte a garantire l'applicazione di dette disposizioni.

In Italia le autorità competenti designate sono le seguenti:

- il Centro servizi nazionale denominato CSN, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo per la gestione tecnica della BDN,
- le autorità sanitarie competenti delle regioni e delle province autonome, e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza e il controllo della riproduzione.

Termini per l'identificazione degli equidi

Gli equidi nati in Italia sono identificati mediante un documento di identificazione, entro 12 (dodici) mesi dalla data di nascita se trattasi di "*equidi registrati*" *, entro 6 (sei) mesi dalla nascita se trattasi di "*equidi non registrati*" * ed in ogni caso, prima che gli equidi lascino definitivamente l'azienda di nascita, tranne qualora lo spostamento riguardi puledri sotto la madre.

I detentori presentano una domanda per identificare ed ottenere i documenti di identificazione all'organismo emittente competente, dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide, fornendo tutte le informazioni necessarie. I tempi per la presentazione della domanda, in modo che sia rispettato il termine per l'identificazione, sono di **60 (sessanta) giorni dalla nascita dell'animale**.

V. MILINI, F. MARASCHI

Il detentore può presentare la domanda di identificazione all'organismo emittente competente, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.

L'organismo emittente provvede affinché, al momento della prima identificazione, nell'equide sia impiantato un transponder.

Il transponder è impiantato per via parenterale e in condizioni asettiche tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a metà del collo, a livello dell'area del legamento nucale.

Gli Stati membri definiscono le qualifiche minime richieste per effettuare l'operazione o designano la persona («persona abilitata») o la professione abilitata ad effettuare tali operazioni. In Italia tale operazione può essere effettuata esclusivamente da un veterinario.

Per i cavalli registrati l'ente/organismo provvede alla nomina degli incaricati, per quelli non registrati il veterinario può essere incaricato dall'AIA oppure deve essere autorizzato dalle ASL, nel caso in cui possieda le competenze per l'identificazione e la registrazione, agendo per conto proprio.

Organo competente per il rilascio del documento unico di identificazione

Il documento di identificazione è rilasciato da uno dei seguenti organismi emittenti:

- a) per gli equidi idonei ad essere iscritti in un libro genealogico, da un'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta, o da un servizio ufficiale di uno

Stato membro che gestisce il libro genealogico in cui l'equide è iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto in un libro genealogico;

- b) per i cavalli, compresi i pony, idonei a partecipare a competizioni o corse, da una sezione nazionale di un'organizzazione o associazione internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse, sottoposta alla supervisione dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede; in Italia è identificabile nella Federazione italiana sport equestri - FISE e le sue articolazioni territoriali;
- c) per gli equidi da allevamento e da reddito, dall'organismo emittente designato dall'autorità competente e sottoposto alla sua supervisione, cui è stato delegato tale compito; in Italia, l'Associazione italiana allevatori AIA e le sue articolazioni territoriali, oltre ai veterinari liberi professionisti autorizzati dall'autorità competente di residenza (ASL) ad operare su tutto il territorio nazionale.

Gli equidi appartenenti alle categorie descritte nelle lettere a e b vengono definiti “equidi registrati” *, gli equidi da allevamento e da reddito descritti nella lettera c rientrano nella categoria degli “equidi non registrati” *

Gli organismi emittenti devono rilasciare il documento di identificazione entro 15 (quindici) giorni dall'impianto del

V. MILINI, F. MARASCHI

transponder per gli “equidi non registrati”, entro massimo 12 (dodici) mesi dalla nascita per gli “equidi registrati”.

Se l'autorità competente ha fondati motivi per ritenere che un organismo emittente agisce in modo non conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento, indaga su tali presunte violazioni: in caso di accertata inadempienza può revocare l'autorizzazione al rilascio dei documenti di identificazione degli equidi.

Solo nel caso in cui il numero degli organismi emittenti non sia sufficiente a garantire l'identificazione e la registrazione di tutti gli equidi “non registrati” presenti sul territorio di competenza, le regioni e le province autonome provvedono ad organizzare tramite le ASL l'identificazione, la registrazione e l'emissione del documento unico di identificazione.

Com'è composto il documento di identificazione

Gli equidi nati nell'Unione sono identificati mediante un documento di identificazione unico degli equidi (SLID), chiamato comunemente passaporto.

Gli organismi emittenti provvedono affinché l'ordine e la numerazione delle sezioni nei documenti di identificazione rimangano invariati e affinché, per le sezioni provviste di spazio per inserire più diciture, sia previsto un numero sufficiente di pagine nel documento di identificazione.

Il documento di identificazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo uso e i dati relativi all'organismo delegato, in francese, in

inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha sede l'autorità competente o l'organismo delegato.

Quando un transponder è impiantato, l'organismo emittente inserisce nella sezione I del documento di identificazione almeno le ultime 15 cifre del codice trasmesso dal transponder: se del caso, un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina sia poi sigillata.

Al fine di favorire l'identificazione degli equidi è stato introdotto il **codice UELN (Universal Equine Life Number)**, un codice alfanumerico **composto da 15 (quindici) caratteri** che identifica chiaramente l'equide e l'organismo delegato che ha rilasciato il documento di identificazione. Si tratta di un progetto di linguaggio comune tra tutte le organizzazioni mondiali di registrazione dei cavalli (libri genealogici, federazioni sportive ecc.), il cui obiettivo è garantire che ogni cavallo nel mondo possa essere identificato grazie al suddetto codice.

Le prime 3 (tre) cifre corrispondono al codice ISO del paese in cui è stato registrato, per l'Italia corrisponde a 380, seguito da altre tre cifre che corrispondono all'organismo che ha identificato per primo l'equide, ad esempio 011 identifica la registrazione da parte dell'Associazione italiana allevatori per gli animali appartenenti alla categoria degli “equidi non registrati”, oppure 008 per cavalli trottatori, 007 per cavalli da sella, ecc.

Le ultime 9 (nove) cifre indicano il numero di identificazione individuale attribuito all'equide.

Di conseguenza il codice UELN, ad esempio per il trottatore diventa 380008-
-----, dove gli ultimi nove numeri potrebbero corrispondere al numero del

V. MILINI, F. MARASCHI

passaporto, comprese eventuali lettere, oppure ad una parte del microchip o non avere nulla in comune con i precedenti.

Il codice UELN rimane invariato per tutta la durata della vita dell'equide.

Il nuovo documento unico di identificazione a vita presenta uno dei seguenti formati:

- a) **formato standard** (documento di identificazione standard), comprendente le sezioni I, II e III e disporre di un margine sufficiente per un'eventuale successiva rilegatura in un documento unico di identificazione a vita, rilasciato nel formato esteso;
- b) **formato esteso** (documento di identificazione esteso), comprendente le sezioni da I a X. Se del caso, le informazioni necessarie per l'uso del documento unico di identificazione a vita a fini sportivi, conformemente alle prescrizioni delle pertinenti organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni o corse, comprese informazioni sulle prove effettuate per la ricerca di malattie elencate o non elencate e sulle vaccinazioni contro tali malattie, come richiesto per l'accesso a competizioni e corse, per l'ottenimento della licenza.

La licenza è rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni, dalla federazione nazionale della *Fédération Equestre Internationale*, ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall'autorità competente per le corse

ippiche ai fini della partecipazione a tali corse. Tale licenza attesta che sono effettuate almeno due visite all'anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie ad effettuare la vaccinazione periodica contro l'influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o Paesi terzi, con possibilità di rinnovo del periodo di validità della licenza rilasciata.

Quando è rilasciato nel formato esteso costituito da due parti, comprendenti il formato standard e le sezioni da IV a X inserite come un insieme indivisibile nella tasca della copertina, il codice unico inserito nella sezione IV stabilisce il collegamento tra il formato standard, da un lato, e le sezioni da IV a X dall'altro.

Il documento unico di identificazione a vita è rilasciato solo dopo che sono state inserite almeno le seguenti informazioni:

- sezione I parte A, punti 1 e 2 e da 4 a 7;
- sezione I parte B, punti da 12 a 18 (descrizione grafica) ed eventuali metodi alternativi di identificazione.

L'autorità competente può autorizzare che, nel caso di un documento di identificazione standard, la descrizione grafica ed il segnalamento del soggetto siano forniti solo se l'equino è stato escluso dalla macellazione per il consumo umano (*equide NON DPA*).

Il documento unico di identificazione a vita deve inoltre:

- avere il formato di un passaporto **stampato** su carta di dimensioni comprese tra 210 x 148 mm (A5) e 250 x 200 mm;

- avere una **copertina distinta (fronte e retro)** tale da fornire una protezione sufficiente, che può presentare all'interno una tasca in cui inserire le pagine contenenti le sezioni da IV a X come un insieme indivisibile, se del caso;
- avere almeno le sezioni I, II e III rivettate a macchina **in modo indivisibile** per impedire la rimozione o la sostituzione fraudolenta di pagine;
- nel caso in cui si utilizzino numeri di serie, presentare almeno le sezioni I, II e III stampate su pagine recanti il **numero di serie del documento** unico di identificazione a vita;
- presentare almeno ogni pagina delle sezioni I, II e III numerata nel formato «*numero di pagina/numero totale di pagine*»;
- avere almeno le informazioni di cui alla sezione I, parte A, protette da alterazioni fraudolente mediante pellicola o mediante stampa del documento, o almeno delle sue parti essenziali, su carta di sicurezza specifica, come carta goffrata o filigranata;
- presentare a stampa le **istruzioni generali** figuranti nella parte I se il documento contiene le sezioni da I a X.

Al momento dell'identificazione e registrazione in banca dati un equide è **automaticamente considerato idoneo al consumo umano (DPA)**, a meno che nella sezione II **non sia stato riportato espressamente NON DPA** da parte dell'organismo emittente; in tal caso tale destinazione finale è irreversibile.

Il proprietario di un equide DPA può in qualsiasi momento decidere di non destinare l'animale alla macellazione.

La FISE ha stabilito che tutti i cavalli idonei a partecipare a competizioni o corse debbano essere dichiarati NON DPA, pena l'esclusione dalle gare.

Il documento di identificazione deve contenere le seguenti informazioni:

Sezione I – Identificazione

Nella presente sezione devono essere inseriti il codice del transponder, il numero del documento di identificazione ed il codice unico UELN.

La descrizione grafica deve essere effettuata utilizzando una penna a sfera con inchiostro rosso per i marchi e una penna a sfera con inchiostro nero per i remolini oppure utilizzando i medesimi colori in caso di compilazione per via elettronica, in base agli orientamenti forniti dall'International Federation for Equestrian Sports (FEI) o da Weatherbys.

La forma della sagoma dell'equino che figura nella descrizione grafica può essere adattata se il documento è rilasciato per un equino diverso da un cavallo.

La posizione del corpo in cui è impiantato il transponder iniettabile è indicata nella descrizione grafica.

La parte C della sezione I deve essere utilizzata per registrare le modifiche degli estremi di identificazione, quali ad esempio la castrazione del soggetto.

Sezione II – Somministrazione di medicinali

In tale sezione viene riportato dall'organismo emittente la destinazione finale dell'equide: DPA o NON DPA.

In tale sezione vi è spazio inoltre per la registrazione, da parte del veterinario curante, di trattamenti con particolari farmaci (vedi parte riguardante i trattamenti).

Sezione III – Marchio di convalida/licenza

Il marchio di convalida viene apposto dall'autorità competente in caso di movimentazione dell'equide verso Stati membri o Paesi terzi, al fine di prolungare la validità del certificato sanitario di accompagnamento fino a 30 (trenta) giorni, il quale normalmente ha una durata di 10 (dieci) giorni.

Su richiesta dell'operatore, l'autorità competente o l'organismo delegato aggiungono la sezione III al documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione dell'attuale regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie.

Il marchio di convalida ha una validità non superiore a quattro anni ed attesta specifiche garanzie sanitarie e di identità, solitamente ai fini della partecipazione a competizioni equestri.

Sezione IV – Proprietario

Deve essere riportato dall'organismo emittente il nome del proprietario o del suo agente o rappresentante

Sezione V – Certificato zootecnico

Se l'equino è idoneo ad essere iscritto in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore, il documento di identificazione deve contenere la

genealogia e la classe di libro genealogico nella quale è iscritto l'equino, conformemente alle disposizioni dell'ente selezionatore che rilascia il certificato zootecnico.

Sezione VI – Registrazione dei controlli di identità

I controlli effettuati sull'identità dell'equino devono essere registrati dall'autorità competente, dall'organismo emittente o dall'organizzazione che gestisce cavalli registrati per competizioni o corse.

Sezioni VII e VIII – Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni devono essere registrate: nella sezione VII solo per l'influenza equina, nella sezione VIII vanno riportate tutte le altre vaccinazioni. Le relative informazioni possono figurare in un'etichetta autoadesiva.

Sezione IX – Prove di laboratorio

I risultati di tutte le prove effettuate per individuare una malattia trasmissibile possono essere registrati, ad esempio il risultato del test per l'anemia infettiva equina.

Sezione X – Castagnette (facoltativa)

Questa sezione è necessaria ai fini della conformità al modello del documento di identificazione dell'*International Federation for Equestrian Sports (FEI)*.

Equini identificati prima dell'entrata in vigore della normativa

Sono considerati identificati conformemente alla normativa vigente gli equidi sottoelencati:



V. MILINI, F. MARASCHI

1) gli equidi nati prima del 30 giugno 2009, identificati ai sensi delle vecchie direttive CE entro tale data, purché i documenti di identificazione rilasciati per tali equidi siano stati registrati entro il 31 dicembre 2009 in BDE o nei rispettivi registri o libri genealogici. (vecchie banche dati); l'organismo emittente deve aver registrato nella sua base di dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:

- a) il numero unico di identificazione a vita (UELN);
- b) la specie;
- c) il sesso;
- d) il mantello;
- e) la data di nascita (giorno, mese, anno);
- f) se del caso, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza non conforme alla norma vigente, nonché le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo;
- g) il paese di nascita;
- h) la data di rilascio del documento di identificazione e dell'eventuale sua modifica;
- i) il nome e l'indirizzo della persona a cui il documento di identificazione è rilasciato;

j) lo status di equide registrato o equide da allevamento e da reddito;

k) il nome dell'animale (nome di nascita e, se del caso, nome commerciale);

l) lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano (**NON DPA**);

m) le informazioni riguardanti eventuali duplicati o documenti di identificazione sostitutivi.

Sostanzialmente i documenti di identificazione devono contenere la parte corrispondente alla destinazione finale, le parti relative all'identificazione, compreso il codice UELN, sulla prima pagina ed eventuali cambi di proprietà. Tutte le pagine devono essere parte integrante dei medesimi documenti e devono essere compilate.

2) Gli equidi identificati conformemente al *Reg. (CE) n. 504/2008* (oggi abrogato), che siano stati registrati entro il 31 dicembre 2015, ossia inseriti in BDE se identificati presso le Associazioni allevatori (APA), oppure iscritti nei rispettivi registri o libri genealogici dagli organismi competenti, generalmente da parte del Ministero dell'Agricoltura (dall'ex UNIRE o ASSI).

Il modello del documento identificativo deve essere quello previsto dal suddetto regolamento, debitamente compilato in tutte le sue parti (i riferimenti al *Reg. CE n. 504/2008* sono richiamati in diverse pagine del passaporto, in particolare sulla prima pagina).

V. MILINI, F. MARASCHI

3) Gli equidi nati nell'Unione o importati nell'Unione da un Paese terzo dopo il 30 giugno 2009 e non identificati conformemente al *Reg. (CE) n. 504/2008* entro il 31 dicembre 2015, purché identificati ai sensi del *Reg. (UE) n. 2015/262*, in funzione delle informazioni disponibili sulla loro identità con rilascio di nuovo passaporto ed eventuale impianto di transponder, classificati nella apposita sezione del duplicato del documento di identificazione come non destinati alla macellazione per il consumo umano (NON DPA).

4) Gli equidi nati nell'Unione, identificati secondo quanto previsto dal *Reg. (UE) n. 2015/262*.

In questi casi il documento di identificazione può presentare due formati:

- a) formato standard, comprendente le sezioni I, II e III;
- b) formato esteso, comprendente le sezioni da I a XI, poiché tale regolamento prevedeva una sezione in più per il documento di identificazione, rispetto all'attuale normativa.

Per gli equidi di cui ai punti 3 e 4, le condizioni di identificazione ai sensi della normativa sopraccitata risultavano applicabili fino al 27 gennaio 2022. Ovviamente devono risultare registrati in una banca dati.

Registrazione in Banca Dati

A decorrere dal 21 aprile 2021 la registrazione di tutti gli equidi deve essere effettuata in **BDN**.

La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema di I&R degli stabilimenti, degli operatori e degli equidi, attraverso la quale vengono inseriti tutti i dati relativi alle nascite degli equidi, al trasporto, al cambio di proprietà, alla morte alla macellazione ecc.

Gli operatori, prima dell'inizio dell'attività, devono richiedere la sola registrazione dello stabilimento ai sensi dell'*articolo 84 del Reg. UE n. 2016/429*. (Il riconoscimento riguarda altre strutture, come ad esempio i macelli)

Per stabilimento si intende qualsiasi struttura ove sono detenuti equidi; quindi, anche il luogo in cui è detenuto il mio unico cavallo, asino o loro ibridi.

Ciascuno stabilimento viene identificato dal codice aziendale, di cui la BDN assicura l'univocità tra quelli presenti in essa.

Il suddetto codice è composto dalla sigla IT seguita da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi tre corrispondono al codice ISTAT del comune in cui è ubicata l'azienda, due alla sigla della provincia e gli ultimi tre numeri al numero progressivo dell'azienda stessa dove l'equide è detenuto. (es. IT001LO006)

A questo codice va aggiunto l'orientamento produttivo dell'azienda in cui vengono allevati o accuditi gli equidi. Gli stabilimenti in cui sono detenuti equidi vengono quindi registrati nel sistema informatizzato BDN, alimentata dagli operatori e dai trasportatori direttamente o tramite soggetti esplicitamente delegati, che sono responsabili dei dati inseriti.

Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione o un soggetto privato (delegato generico).

V. MILINI, F. MARASCHI

L'accesso alla BDN è effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di *Vetinfo* ed è garantito a tutti i soggetti che possono operare in BDN.

Le procedure per richiedere un account sono disponibili su www.vetinfo.it.

L'operatore deve introdurre nel suo stabilimento solo equidi identificati ai sensi della vigente normativa, da parte dei rispettivi proprietari o dagli operatori dello stabilimento di origine.

L'operatore dello stabilimento di ricovero collettivo, quali maneggio, scuderia, centro ippico e ippodromo, è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti in un determinato periodo nello stabilimento.

Per **ognuno** degli equidi detenuti deve registrare in BDN il proprietario (o proprietari in caso di comproprietà di uno stesso equide), le movimentazioni, gli altri eventi e le altre informazioni previste dal sistema informativo della BDN.

A seguito di eventi che rendono necessario l'aggiornamento delle informazioni contenute nel documento unico di identificazione a vita oppure dati da inserire in BDN, l'operatore o un suo delegato provvede alla registrazione di tali modifiche in BDN, entro 7 (sette) giorni dall'evento stesso.

N.B. Alcuni dati devono essere necessariamente validati dagli organismi di rilascio dei documenti di identificazione.

Ad esempio: l'operatore o un suo delegato possono registrare il passaggio di proprietà in anagrafe, però tale passaggio deve essere validato dagli organismi di rilascio sul passaporto, così

come il cambio di destinazione finale da DPA a NON DPA (quest'ultimo passaggio in alcuni casi può essere registrato anche dal veterinario curante, vedi parte riguardante i trattamenti).

Nella pratica, normalmente l'operatore carica tutti i dati ed i documenti necessari in BDN (scansione dei documenti di identità delle persone coinvolte e moduli pertinenti all'operazione),

successivamente l'organismo di rilascio del passaporto provvede alla validazione ed alla relativa modifica sul passaporto.

Alcuni organismi, che detengono libri genealogici, hanno stabilito che qualsiasi operazione che renda necessario l'aggiornamento delle informazioni contenute nel documento unico di identificazione a vita, debba essere gestita completamente da loro stessi.

Il termine di 7 (sette) giorni per la registrazione degli eventi in BDN è perentorio: ragion per cui gli organismi di rilascio dei documenti di identificazione richiedono agli operatori di comunicare prontamente le variazioni, in modo da assolvere all'obbligo delle registrazioni entro i termini stabiliti dalla normativa.

Le informazioni presenti in BDN riferite a un equide rimangono disponibili per almeno trentacinque anni o per almeno due anni, a decorrere dalla data di comunicazione della morte/macellazione dell'animale.

Gli equidi, dopo l'ingresso da Stati membri o da Paesi terzi, ad eccezione degli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restano nello stabilimento di destinazione (eccetto i centri di raccolta) per un periodo di almeno trenta giorni successivi al loro arrivo in tale stabilimento.

V. MILINI, F. MARASCHI

L'operatore dello stabilimento d'ingresso di equidi provenienti da Stati membri, provvede entro 7 (sette) giorni dall'arrivo degli animali alla registrazione in BDN, mentre tale termine è di 30 (trenta) giorni se provengono da Paesi terzi.

Chiaramente gli animali oggetto di movimentazione non devono mostrare sintomi di malattie, non essere soggetti a restrizioni dei movimenti, devono provenire da uno stabilimento registrato o riconosciuto, non situato in una zona soggetta a restrizioni di tipo sanitario.

Il veterinario ufficiale può sospendere la validità del documento unico di identificazione a vita ai fini degli spostamenti apponendo una dicitura appropriata, nel caso in cui non vengano rispettate tali disposizioni

Rilascio di un nuovo passaporto

In caso di smarrimento del certificato unico di identificazione, gli organismi di rilascio emettono il duplicato del documento unico di identificazione.

Il duplicato del passaporto viene rilasciato sia qualora risulti possibile stabilire l'identità dell'equide mediante "lettura del microchip" o tramite esame del DNA, sia nella circostanza in cui l'identità dell'animale non può essere accertata, non essendoci alcuna indicazione o prova che un documento di identificazione sia stato rilasciato in precedenza per l'equino.

Potrebbe verificarsi anche la sola perdita o il distacco di pagine o parti fondamentali, per cui non si riesce per esempio a collegare la sezione IV relativa all'identificazione, con il resto del documento.

Potrebbe accadere che alcuni dati presenti nel documento di identificazione

ed i dati presenti in BDN non corrispondano all'equino in questione, oppure i dati di identificazione non siano stati registrati correttamente dall'organismo di rilascio: anche per tali ragioni può essere emesso un duplicato del documento unico di identificazione.

Nel caso degli equidi in ingresso da un Paese terzo, qualora il passaporto non possa essere modificato in modo da essere conforme al modello europeo, non può essere considerato valido a fini dell'identificazione.

L'equide viene quindi identificato mediante il rilascio di un nuovo documento unico di identificazione a vita, basato sulle informazioni contenute nel documento di identificazione presentato quando l'equide è entrato nell'Unione.

In tutti i casi, prima del rilascio del duplicato, le informazioni in esso contenute sono registrate in BDN entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento dell'evento che ne determina il rilascio, facendo riferimento al codice unico laddove possibile, diversamente verrà rilasciato un nuovo codice UELN.

Nei casi in cui si possa emettere un nuovo documento unico di identificazione a vita, contrassegnato come "duplicato", ed il precedente documento viene recuperato, quest'ultimo è invalidato ed entrambe le azioni sono registrate in BDN.

Se il documento unico di identificazione a vita smarrito è stato emesso da un organismo di rilascio che ha cessato l'attività, il duplicato è rilasciato da un altro organismo competente per l'equide in questione.

Secondo i casi, l'autorità competente può decidere di sospendere lo status di un equide come animale destinato alla produzione di alimenti per un periodo di

6 (sei) mesi o escluderlo definitivamente dal consumo umano.

A titolo di esempio: nella circostanza in cui l'identità dell'animale non può essere accertata, non essendoci alcuna indicazione, verrà escluso definitivamente dal consumo umano.

Qualora l'operatore possa dimostrare, entro 30 (trenta) giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento unico di identificazione a vita, che lo status di animale destinato alla produzione di alimenti (DPA) non è stato compromesso da un trattamento medicinale, oppure nel caso in cui la denuncia di nascita sia stata presentata dopo il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di nascita, l'autorità competente procede alla sospensione dello status dell'equide dichiarandolo NON DPA.

La data d'inizio del periodo di sospensione di 6 (sei) mesi viene inserita in BDN e nel documento unico di identificazione a vita. (duplicato nel primo caso, nuovo nel secondo caso)

Smart card

Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di applicazioni digitali su dispositivi elettronici portatili, tessere in plastica, smart card, che indichino almeno gli estremi di identificazione conservati nella base dati informatizzata, ai fini dell'identificazione dell'equino durante i movimenti sul territorio nazionale verso Stati membri e verso Paesi terzi che hanno autorizzato tale identificazione.

Tuttavia, ci risulta che nessun organismo emittente in Italia abbia già sviluppato tali supporti.

Furto o smarrimento del cavallo

L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equidi detenuti e del documento unico di identificazione a vita entro 48 (quarantotto) ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia.

Nel caso di equidi registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo di rilascio del documento unico di identificazione competente sull'equide.

Le ASL o l'organismo di rilascio per gli equidi registrati, che ricevono l'informazione dello smarrimento o del furto provvedono a registrare l'evento in BDN, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro 7 (sette) giorni dall'accertamento dell'identità dell'equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita.

L'operatore deve consegnare il documento unico di identificazione alla ASL territorialmente competente oppure, se si tratta di equide registrato, all'organismo di rilascio di competenza *entro 30 (trenta) giorni* dall'evento per essere invalidato, al fine di prevenire qualsiasi utilizzo fraudolento del documento unico di identificazione a vita o delle informazioni in esso contenute.

Morte o macellazione di un equide

In caso di morte di un equide, la carcassa deve essere smaltita da una ditta autorizzata al ritiro ed al successivo trattamento.

V. MILINI, F. MARASCHI

Il documento di identificazione deve essere restituito all'autorità competente o all'organismo delegato entro 30 (trenta) giorni dall'evento, per essere invalidato e distrutto.

Un equide DPA può essere macellato presso stabilimenti riconosciuti solo se è possibile stabilire con certezza l'identità e qualora abbia rispettato i tempi di sospensione, in caso di trattamenti farmacologici.

Il transponder viene recuperato e smaltito come rifiuto speciale, mentre il documento di identificazione viene distrutto sotto controllo del veterinario ufficiale.

Entro 7 (sette) giorni l'evento deve essere registrato in BDN da parte del macello.

Trattamenti farmacologici

Il medico veterinario redige una ricetta elettronica veterinaria solo a seguito di un esame clinico sull'animale.

La ricetta deve essere intestata allo stabilimento, in tal modo è possibile richiamare tutti gli animali presenti nel registro di stalla, quindi selezionare il codice di identificazione degli animali da trattare.

Qualora in uno stabilimento siano detenuti equidi appartenenti a diversi proprietari, il medico veterinario redige una ricetta elettronica veterinaria differente.

Diverso è il caso delle scorte di medicinali veterinari; tuttavia poiché si tratta di situazioni inconsuete riguardo agli equidi, non saranno considerate in questa sede.

L'operatore di uno stabilimento (detentore), che non sia il proprietario o uno dei proprietari, ha la responsabilità

sulle registrazioni dei trattamenti, fatti salvi differenti accordi scritti intercorsi tra le parti.

L'operatore in cui è registrato l'animale è raggiunto da una notifica all'atto dell'emissione di una ricetta elettronica veterinaria ed è tenuto a registrare, nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza, le informazioni relative alla data di inizio e di fine del trattamento, entro le 48 (quarantotto) ore dall'inizio e della fine del trattamento.

Tale adempimento può essere eseguito anche dal medico veterinario che ha emesso la prescrizione.

Può accadere che si generino delle rimanenze, ossia quantitativi di un medicinale veterinario che rimangono al termine delle terapie prescritte, oppure come conseguenza dell'interruzione o della modifica della terapia. Un loro eventuale riutilizzo deve avvenire nel rispetto del periodo di validità del farmaco dopo la prima apertura della confezione (es. flaconi, taniche, tubi per pasta orale) e della loro corretta conservazione. Sarà quindi responsabilità del medico veterinario rendere possibile l'utilizzo di tali rimanenze, attraverso la compilazione di "un'indicazione terapeutica" nel sistema Vetinfo.

Lo smaltimento dei medicinali veterinari non utilizzati e delle confezioni devono avvenire secondo quanto riportato nel foglietto illustrativo.

Qualora l'uso di un medicinale non sia consentito per un equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), il medico veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l'animale sia dichiarato in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, come ***irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti (NON DPA)***.

V. MILINI, F. MARASCHI

In caso di ricorso ad una terapia con un medicinale che contiene sostanze considerate essenziali per il trattamento degli equidi (solo ed esclusivamente quelle elencate nel Reg. CE 1950/2006), poiché recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni terapeutiche disponibili per la specie equina, il medico veterinario curante provvede alla registrazione del trattamento oltre che nel sistema Vetinfo, anche in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita. Ovviamente queste registrazioni riguardano esclusivamente equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA): in tal caso gli animali verranno esclusi dalla macellazione per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultima somministrazione.

Il veterinario deve eseguire le registrazioni di cui sopra, prima della terapia, aggiornando poi l'informazione inerente alla data dell'ultima somministrazione del medicinale.

Nel caso in cui non abbia accesso diretto alla BDN, comunica tali misure entro tre giorni dall'evento all'organismo che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita, fornendo le informazioni necessarie affinché questi possano aggiornare la BDN entro sette giorni dal trattamento.

In merito alla somministrazione di farmaci a carico di equidi non identificati, se trattasi di equidi di età inferiore ai 6 mesi (per i quali verrà delegata l'Associazione italiana allevatori o un veterinario libero professionista specificatamente autorizzato, ai fini della loro identificazione) o 12 mesi (se idonei ad essere iscritti in un libro genealogico), il veterinario curante comunica entro 7

(sette) giorni dalla prima somministrazione il trattamento all'ente delegato, ai fini dell'applicazione del mezzo di identificazione e del rilascio del documento unico di identificazione a vita.

Tali animali sono esclusi dal consumo umano per 180 (centottanta) giorni dall'ultima somministrazione.

Per tutti i soggetti non identificati, di età superiore a 6 (sei) o 12 (dodici) mesi, per i quali è necessario un trattamento con farmaci veterinari, il veterinario curante comunica entro sette giorni dalla prima somministrazione il trattamento all'ente delegato, ai fini dell'applicazione del mezzo di identificazione e del rilascio del documento unico di identificazione a vita (duplicato o sostitutivo), con esclusione irreversibile dalla macellazione.

Adempimenti relativi al trasporto di cavalli

Il documento di identificazione accompagna in qualsiasi momento gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito. In deroga a quanto sopra esposto, non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli animali quando sono temporaneamente in movimento a piedi, al pascolo, durante la transumanza, e i documenti di identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza. Altresì non è necessario che i documenti accompagnino gli animali qualora vengano movimentati o trasportati in una situazione di emergenza, oppure sono trasportati insieme alla madre se puledri non ancora svezzati.

Non rientra nel campo di applicazione del regolamento sul trasporto, il trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche,

V. MILINI, F. MARASCHI

sportive e simili, da parte dei proprietari o dei componenti il nucleo familiare, poiché trattasi di trasporti effettuati al di fuori di qualunque ragione commerciale, riguardante animali d'affezione al seguito del proprietario.

In questi casi non vi è limite di percorrenza chilometrica.

Il documento che deve possedere il trasportatore in questi casi è un'autodichiarazione.

Tale autodichiarazione attesta la registrazione come trasportatore per conto proprio con identificazione dei veicoli e la vidimazione da parte del servizio veterinario della ASL competente per territorio.

I mezzi di trasporto devono essere concepiti, costruiti, mantenuti ed usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l'incolumità degli animali ed indipendentemente dalla durata del viaggio devono proteggere gli animali da intemperie, fornire loro acqua e cibo ecc.

N.B. L'amico non è considerato un componente del nucleo familiare; quindi, il trasporto del cavallo dell'amico prevede il possesso dell'autorizzazione come trasportatore conto terzi.

Per quanto riguarda i trasporti per conto terzi vale quanto previsto dal regolamento sul trasporto animale, riportato di seguito:

a) Nel caso di viaggi inferiori alle 8 ore (12 ore per le tratte nazionali), è necessaria la seguente documentazione:

- *certificato di idoneità al trasporto*, (relativa al conducente) rilasciata dalla ASL competente in seguito alla partecipazione al corso previsto;
- *autorizzazione del trasportatore*

(sempre rilasciata dalla ASL competente);

- *autocertificazione relativa al veicolo* che deve essere presentata in concomitanza alla richiesta per ottenere l'autorizzazione precedente;

b) nel caso di viaggi superiori alle 8 ore (maggiore alle 12 ore per le tratte nazionali) sono richiesti i seguenti documenti:

- certificato di idoneità al trasporto;

- autorizzazione del trasportatore;

c) certificato di omologazione del veicolo che deve essere presentata all'ASL in concomitanza alla richiesta per ottenere l'autorizzazione precedente.

In questo caso sarà cura del servizio veterinario eseguire un sopralluogo per verificare che il veicolo risponda ai requisiti richiesti.

In ambito nazionale qualsiasi movimento riguardante gli equidi che prevede il trasferimento a titolo definitivo dall'azienda in cui sono detenuti, è consentito previa compilazione del documento di accompagnamento (cosiddetto *Mod. 4*).

Questo certificato, compilato attraverso il sistema informativo della BDN prima della movimentazione, redatto solitamente in due copie, scorta l'animale fino a destinazione.

L'inserimento in BDN dei dati relativi alla movimentazione e contestuale preparazione del certificato spetta al detentore degli animali.

V. MILINI, F. MARASCHI

Il titolare dell'azienda di destinazione (nuovo detentore) deve procedere entro sette giorni dal trasporto alla conferma della movimentazione, attraverso il sistema della BDN.

Solo in tal modo si ottiene l'aggiornamento anagrafico, ossia il passaggio degli animali tra due aziende con relativo scarico e carico sui rispettivi registri aziendali.

Va precisato che la stessa procedura deve essere rispettata anche nel caso in cui l'equide lasci temporaneamente il luogo di detenzione, ad esempio per recarsi ad una manifestazione ippico-sportiva, oppure quando si trasportano cavalli in luoghi difficilmente raggiungibili a piedi a causa delle distanze, per successive passeggiate. In questi casi è sufficiente stampare una sola copia del documento di accompagnamento, da presentare alle autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Per tale tipologia di movimentazioni il sistema informativo della BDN prevede una specifica funzione, che permette di predisporre il documento di accompagnamento senza tuttavia eseguire lo scarico dell'animale dall'azienda in cui è detenuto. Sul registro di carico/scarico degli animali dell'azienda di detenzione non comparirà tale movimentazione.

Per quanto riguarda la movimentazione di equidi da e verso Paesi membri dell'Unione, il documento di accompagnamento è sostituito dal certificato export, compilato dal veterinario ufficiale nel sistema informativo TRACES, previa iscrizione e validazione dell'operatore nel suddetto sistema da parte del servizio veterinario competente.

In merito alle movimentazioni di equidi da e verso Paesi terzi, gli accordi tra i

vari Stati stabiliscono i requisiti sanitari ed i modelli di certificazioni, cui sono subordinate le importazioni ed esportazioni degli animali.

Piani di profilassi e criteri igienico sanitari

La profilassi obbligatoria prevista dall'attuale normativa riguarda innanzitutto l'anemia infettiva equina (AIE).

Il *D.M. 02/02/2016* prevede diverse frequenze dei controlli, in base al rischio territoriale. In Regione Lombardia (area a 'basso rischio') l'obbligo del controllo riguarda gli equidi di età superiore ai 12 mesi che devono spostarsi verso concentramenti animali (aste, fiere, mercati, ippodromi, maneggi, scuderie e alpeggi) e consiste in un esame sierologico (comunemente conosciuto come test di Coggin), che ha la durata di tre anni, tranne quando l'equide si sposti anche temporaneamente in altre regioni dove il sopraccitato test è previsto con cadenza annuale (Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria) o qualora il regolamento sanitario della fiera o concorso prescriva norme più restrittive.

Indipendentemente dalla movimentazione, l'obbligo riguarda anche tutti gli equidi da lavoro e i muli, con controllo sierologico annuale.

Considerando la circolazione del virus della Encefalomyelite da West Nile virus ed ai fini di una individuazione virale precoce, il territorio nazionale è stato suddiviso in tre aree geografiche di sorveglianza.

Nell'area a circolazione virale (ACV), non si esegue la sorveglianza sierologica sugli equidi data l'elevata positività che si riscontra negli animali. Ciononostante,

V. MILINI, F. MARASCHI

le regioni possono attuare piani di controllo sierologico con cadenze previste.

Nelle aree di sorveglianza esterna e nel resto del paese, entro il 31 marzo di ogni anno, i servizi veterinari devono identificare 28 cavalli per ciascuna unità geografica di riferimento su cui effettuare il controllo sierologico. Questi capi sentinella vanno scelti solo tra cavalli stanziali.

Gli esami sierologici si effettuano da aprile a Settembre per un totale di 3 (tre) prelievi così distribuiti:

- 1) **aprile-maggio;**
- 2) **ultima settimana di agosto;**
- 3) **ultima settimana di settembre.**

Per gli stalloni sono previsti esami sierologici annuali nei confronti dell'Arterite Virale Equina, Morva, Morbo Coitale Maligno e un tampone uretrale per un esame colturale relativo alla Metrite Contagiosa Equina. Tali esami vanno eseguiti dal 1° settembre al 31 dicembre, prima dell'inizio della stagione di monta.

Inoltre, è prevista una visita sanitaria presso il centro di monta per quanto concerne la Rinopolmonite Equina (da EHV1 e da EHV4) e l'Encefalomyelite Equina. Per queste ultime, gli animali presenti non devono aver manifestato da almeno quindici giorni alcun sintomo riconducibile a malattie di tipo abortivo, respiratorio o neurologico ed il veterinario dovrà aver cura di indicare nella scheda di accompagnamento campioni, eventuali vaccinazioni eseguite nei confronti della Rinopolmonite.

I veterinari delle ASL effettuano le verifiche dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.

Nelle regioni a rischio per Morbo Coitale Maligno (Lazio, Campania, Abruzzo,

Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia) tutti gli equidi oggetto di compravendita, devono essere sottoposti ad esame sierologico entro 30 giorni dallo spostamento.

Sono esclusi gli spostamenti per attività sportive ecc.

In caso di compravendita il modello 4 che scorterà l'equide, esclusivamente con modalità elettronica, riporterà l'attestazione sanitaria con l'esito sierologico favorevole, recuperabile automaticamente dal sistema informativo della BDN.

Benessere del cavallo

Il particolare rapporto tra l'uomo e questa specie animale conduce la quasi totalità dei proprietari e/o detentori a ritenere che il benessere del cavallo sia sempre assicurato.

Tuttavia, gli equidi si trovano esposti ad innumerevoli situazioni in cui il loro benessere non viene rispettato, compromettendone la componente fisica, metabolica ed emotiva.

Una delle principali cause di mancato benessere è riconducibile alla 'scuderizzazione' del cavallo, legata innanzitutto alle dimensioni ridotte ed alla tipologia dei box, i quali impediscono un adeguato movimento, il riposo in decubito ed il contatto visivo e tattile con suoi simili.

Fondamentali sono inoltre le condizioni climatiche di stabulazione quali temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, volume di ricambio dell'aria.

Non vanno dimenticati i rumori molesti o intensi, l'intensità luminosa ed il rapporto tra ore di luce e di buio.

Ambienti sub-ottimali, stress, impossibilità di svolgere importanti

V. MILINI, F. MARASCHI

comportamenti specie specifici, contribuiscono allo sviluppo di stereotipie, ossia comportamenti relativamente invariati e ripetitivi, apparentemente privi di funzione nel contesto in cui vengono espressi.

Nel cavallo sono ben noti il cosiddetto “ticchio di appoggio” ed il “ballo dell’orso”, indici indiscutibili di uno stato di malessere degli animali.

La mancanza di allenamento nel cavallo può risultare un’importante causa di stress, soprattutto nei cavalli impiegati in attività non agonistiche. In questi casi può verificarsi una gestione irrazionale dell’esercizio, in quanto gli animali sono soggetti a lunghe pause nei box, con ripresa brusca dell’attività fisica.

Tuttavia anche l’esercizio fisico intenso può essere causa di stress che si può manifestare con riluttanza all’esercizio, cambiamenti comportamentali (possono ad esempio iniziare a resistere ai comandi), un basso rendimento sportivo, a cui si associa un aumento della suscettibilità alle malattie dovuto ad una diminuzione dell’efficienza del sistema immunitario.

È da evitare l’esercizio fisico a temperature estreme (troppo caldo o troppo freddo), per ovvie ragioni.

Anche il decreto in materia di discipline sportive prevede specifiche disposizioni relative al benessere degli animali impiegati in tali attività: è richiesto infatti ai detentori di preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle loro esigenze etologiche.

Sono vietati metodi di coercizione o costrizione, l’utilizzo di mezzi o dispositivi ed anche metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute ed il

benessere psicofisico e comunque provocare sofferenza all’animale.

Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento.

Si stima che zoppia e mal di schiena siano piuttosto comuni nei cavalli sportivi, con una prevalenza che varia dal 27% al 100% della popolazione di cavalli considerati “sani” montati.

La bardatura e le attrezzature da utilizzare, morsi che possono ferire la bocca dell’animale, selle che possono causare o aggravare abrasioni (cdtt. fiaccature), speroni, capezze (nosebands), compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

È chiaramente vietato l’uso di redini con pungoli, stimolatori elettrici, la frusta, nonostante in alcune competizioni il suo impiego sia tollerato seppur con limitazioni.

Sull’uso del frustino e degli speroni non c’è una normativa di riferimento; tuttavia, azioni che causano lesioni al cavallo potrebbero avere rilievi di natura penale.

Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

È fatto divieto di macellare o sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario.



V. MILINI, F. MARASCHI

È vietata in particolare la macellazione del «cavallo atleta», definito come il cavallo iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la *Federazione Italiana Sport Equestri* o la *Federazione Pentathlon Moderno* o la *FitetrecAnte*, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

Riguardo al trasporto uno dei più potenti stressors rimane il fattore novità, oltre che il confinamento all'interno di un ambiente innaturale per il cavallo, ragione per cui occorre abituare gradualmente l'animale ad entrare in un mezzo di trasporto.

Il movimento stesso del mezzo su cui gli animali viaggiano è causa di disagio, in particolare per le vibrazioni che si verificano all'interno dei trailers o dei van.

In seguito a trasporto prolungato (oltre le 6 ore) il cavallo presenta affaticamento muscolare, dovuto alla difficoltà di mantenersi in equilibrio durante le accelerazioni e le decelerazioni e nel cambio di inclinazione del mezzo durante le curve.

Ricordiamoci che il cavallo usa il collo e la testa per bilanciare il peso del corpo, è fondamentale quindi lasciare uno spazio tale da permettere al cavallo di abbassare e sollevare la testa liberamente per permettere un migliore bilanciamento, non costringetelo in una posizione forzata.

Durante il trasporto si possono creare inoltre situazioni che, sole o associate, contribuiscono a determinare stress, quali:

- a) impossibilità di bere con conseguente disidratazione;

- b) mancata alimentazione;
- c) inalazione di polveri, gas di scarico;
- d) valori estremi della temperatura;
- e) presenza di conspecifici aggressivi.

§

BIBLIOGRAFIA

-*D.M. Politiche Agricole n. 403/2000* “Riproduzione degli animali, cambiano le regole”

-*Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52*. Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154

-*Regolamento (UE) 2016/1012*, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

-*D.M della Salute 30 settembre 2021* “*Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini*”.

V. MILINI, F. MARASCHI

-Decreto Legislativo n. 134 del 5 agosto 2022, decreto sanzionatorio in materia di anagrafe degli animali

-NOTA DGSAF OGGETTO: Decreto 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” – prime istruzioni operative e avvio del periodo di consolidamento

-Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle *Direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE* del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)

-Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali

-Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

-Regolamento (UE) 2019/6 Del Parlamento Europeo e del Consiglio

dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

-Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Ufficio 4
Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati agli equidi destinati alla produzione degli alimenti, ANNO

-Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il benessere del cavallo sportivo
-M. Messina, D. Ballan, F. Costa Ippologia, Anno 17, n. 2, Giugno 2006

-M. Minero, Manuela Dalla Costa “Lezioni di benessere del cavallo”, Scuola di specializzazione in etologia applicata e benessere animale, Università degli Studi di Milano